

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 144

21° anno

31 maggio 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1153/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2517/69, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 1154/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1155/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1163/76 relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1156/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 508/78 che proroga il regime di aiuto alla produzione dei foraggi disidratati 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 1157/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che fissa, per il periodo 1° giugno — 31 dicembre 1978, alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi da pesca che battono bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1158/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che proroga fino al 24 giugno 1978 talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 1159/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo alla sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15 000 chilogrammi, della sottovoce ex 88.02 B II c) 16

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1152/78 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli aventi importanza particolare nelle regioni mediterranee della Comunità, i prezzi alla produzione risultano assai superiori a quelli dei paesi terzi; che tale differenza di prezzi rischia di sussistere anche nelle prossime campagne; che è pertanto opportuno rendere più competitivi i prodotti comunitari adottando le misure necessarie perché possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori, pur prevedendone il riesame entro il 1° ottobre 1982;

considerando che è opportuno istituire a tal fine un regime di aiuto alla produzione che permetta di fabbricare i prodotti in causa ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dal pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi; che tale regime deve essere collegato ad un sistema di contratti che garantisca il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione e un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori;

considerando che, date le cospicue disponibilità di materie prime e il grado di elasticità della capacità di trasformazione, la concessione di un aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati rischia di provocare da un anno all'altro una notevole espansione di questa produzione; che, onde evitare eventuali difficoltà di smercio dei prodotti trasformati, è opportuno preve-

dere la possibilità di limitare la concessione dell'aiuto ad una parte della produzione;

considerando che il regime sopra descritto si applica fra l'altro ai concentrati di pomodori e che è quindi opportuno sopprimere il sistema di prezzo minimo all'importazione previsto per tale prodotto;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a seguito degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 516/77 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 2 bis

Le campagne di commercializzazione si estendono:

- dal 1° luglio al 30 giugno per i concentrati di pomodori e i pomodori pelati della sottovoce ex 20.02 C, i succhi di pomodoro della voce ex 20.07 nonché le pesche preparate o conservate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune;
- dal 1° settembre al 31 agosto per le prugne della sottovoce ex 08.12 C della tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, p. 49.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

Per gli altri prodotti le campagne sono determinate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 20 ».

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 516/77 sono aggiunti i seguenti articoli :

« Articolo 3 bis

1. A decorrere dall'inizio della campagna 1978/1979, è istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti elencati nell'allegato I bis, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.

La Commissione presenterà al Consiglio una relazione per consentirgli di esaminare entro il 1° ottobre 1982 il funzionamento di tale regime e di decidere sulla politica da seguire in futuro per quanto riguarda l'aiuto e la protezione da accordare a tali prodotti.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di modificare l'allegato I bis tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in causa.

2. Il regime di cui al paragrafo 1 è basato su contratti stipulati nella Comunità, da un lato, tra i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite. I contratti, sottoscritti per una durata minima da determinarsi, devono precisare i quantitativi di materia prima cui si riferiscono, il ritmo delle consegne ai trasformatori e il prezzo che deve essere pagato ai produttori. Subito dopo la conclusione i contratti vengono trasmessi agli organismi designati dagli Stati membri interessati, che sono incaricati dei controlli relativi all'esecuzione dei contratti.

3. Per le consegne effettuate a titolo di questi contratti è fissato un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori.

Tale prezzo è calcolato per la prima volta sulla base :

- a) della media dei prezzi pagati dai trasformatori per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo ;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli.

Per le fissazioni successive, il prezzo minimo è calcolato tenendo conto :

- a) del livello del prezzo minimo vigente durante la campagna di commercializzazione precedente ;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli.

4. Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

5. Qualora il potenziale della produzione comunitaria di un prodotto contemplato nell'allegato I bis rischi di provocare un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un quantitativo determinato tenendo conto della produzione media dei tre anni precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto.

Articolo 3 ter

1. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti comunitari e quello dei prodotti dei paesi terzi.

2. Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto in particolare :

- a) del prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis,
- b) delle spese di trasformazione, senza prendere in considerazione le aziende che hanno le spese maggiori.

3. Il prezzo dei prodotti dei paesi terzi è determinato tenendo conto in particolare :

- a) dei prezzi franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- b) dei prezzi praticati nel commercio internazionale.

Tuttavia, alla prima fissazione dell'aiuto per i concentrati di pomodori, il criterio di cui alla lettera a) non viene considerato per il calcolo di tale aiuto.

4. L'aiuto alla produzione è concesso ai trasformatori che hanno stipulato contratti conformemente all'articolo 3 bis.

5. L'aiuto è versato agli interessati, su loro richiesta, dopo che l'organismo designato dallo Stato membro in cui è effettuata la trasformazione ha constatato che :

- il trasformatore ha pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo ;

- i prodotti che sono stati oggetto di contratti sono stati trasformati;
- i prodotti provenienti dalla trasformazione sono conformi alle vigenti norme di qualità.

6. L'importo dell'aiuto è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

Articolo 3 quater

Le modalità di applicazione degli articoli 3 bis e 3 ter sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20. L'importo dell'aiuto e il prezzo minimo sono fissati secondo la stessa procedura ».

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 516/77 è inserito il seguente allegato I bis :

« ALLEGATO I bis

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 08.12 C	Prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente »)
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori
ex 20.02 C	Pomodori pelati
ex 20.06 B	Pesche sciroppate
ex 20.07	Succo di pomodoro »

Articolo 4

L'articolo 3 e l'articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 516/77 sono abrogati il 1° luglio 1978.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 1153/78 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2517/69, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/76 ⁽³⁾, vieta tutti gli aiuti nazionali intesi a favorire, direttamente o indirettamente, la costituzione o il rinnovo di meleti, pereti o pescheti ;

considerando che sarebbe utile tuttavia incoraggiare la riconversione dei frutteti esistenti, incentivando la coltivazione di varietà più confacenti alle condizioni regionali di produzione e all'evoluzione della domanda ; che a tal fine è opportuno abolire il divieto imposto agli Stati membri di concedere aiuti per il rinnovo di meleti, pereti e pescheti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2517/69 è sostituito dal testo seguente :

• *Articolo 4*

Fatto salvo l'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati tutti gli aiuti concessi dagli Stati membri oppure mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, volti a favorire direttamente o indirettamente la costituzione o l'estensione di meleti, pereti o pescheti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1154/78 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/78 ⁽³⁾, non prevede date di inizio e di fine campagna per gli ortofrutticoli freschi prodotti nella Comunità; che l'esperienza ha dimostrato la necessità, soprattutto in relazione alle modificazioni dei tassi rappresentativi delle varie monete, di fissare i periodi di commercializzazione almeno per i prodotti soggetti al regime degli interventi o per i quali esistono prezzi di riferimento;

considerando che, per garantire una migliore conoscenza della produzione e del volume dell'offerta, è opportuno prevedere che i produttori aderenti a organizzazioni di produttori siano tenuti a fornire le informazioni richieste dalle loro organizzazioni;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha previsto misure per incoraggiare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che tali misure non hanno consentito di promuovere in modo soddisfacente la costituzione di organizzazioni di produttori in alcune regioni della Comunità; che è quindi opportuno prevedere misure supplementari per un periodo limitato;

considerando che per incoraggiare l'azione delle organizzazioni di produttori a favore di un migliore adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato è opportuno autorizzare tali organizzazioni a ritirare i prodotti che, pur essendo conformi alle norme di qualità, non soddisfano alle norme di commercializzazione da esse adottate;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede, in particolare, che il prezzo al quale i prodotti soggetti al regime degli inter-

venti sono acquistati nel contesto dell'articolo 19 è calcolato applicando dei coefficienti di adattamento al prezzo di acquisto; che, per quanto riguarda le uve, la produzione è caratterizzata nella Comunità da eccedenze strutturali per le quali sono già state adottate misure di risanamento; che, in attesa degli effetti di dette misure, è opportuno determinare i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto per mantenere un equilibrio fra il prezzo di intervento delle uve da tavola e il prezzo ottenuto dal produttore per lo stesso prodotto destinato alla vinificazione;

considerando che il mercato delle pesche e delle pere in estate è particolarmente sensibile; che è opportuno poter seguire l'evoluzione dei loro prezzi anche se non sono disponibili i prezzi dei prodotti che hanno le stesse caratteristiche di quelli adottati per la fissazione del prezzo di base; che è del pari opportuno favorire la ricerca di un equilibrio tra l'offerta e la domanda, permettendo un intervento più rapido degli Stati membri; che si potrebbe arrivare a tale risultato aumentando il livello del prezzo ed abbreviando il periodo di osservazione del mercato, dato che questi due elementi sono determinanti ai fini della constatazione di una situazione di grave crisi per il prodotto in causa;

considerando che i prezzi di riferimento consentiranno di meglio garantire la preferenza comunitaria se la variazione del loro livello tiene conto dell'evoluzione dei costi di produzione;

considerando che l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora occorra applicare, per uno stesso prodotto e uno stesso periodo, una tassa di compensazione per diverse provenienze, per queste ultime è applicata una tassa unica, salvo nel caso in cui i prezzi di entrata di una o più di tali provenienze siano ad un livello anormalmente basso rispetto a quello dei prezzi di entrata constatati per la provenienza o le provenienze in causa; che la recente esperienza ha dimostrato che l'applicazione di dette disposizioni dà luogo a ripetute modifiche delle tasse compensative, che rischiano di causare incertezza negli operatori; che tale rischio potrebbe essere evitato se la situazione di ciascuna provenienza fosse trattata separatamente da quella delle altre provenienze; che è quindi opportuno prevedere misure appropriate;

⁽¹⁾ GU n. C 6 del 9. 1. 1978, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 13.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2483/75⁽²⁾, fissa i criteri in base ai quali è calcolata la compensazione finanziaria concessa ai trasformatori; che uno di tali criteri è il prezzo al quale i trasformatori si approvvigionano abitualmente, che è calcolato in base ai prezzi praticati dall'industria nelle tre campagne precedenti quella per la quale è concessa la compensazione finanziaria; che, a seguito dell'estensione della concessione della compensazione finanziaria a tutti i quantitativi di arance acquistati dall'industria, i prezzi praticati dall'industria tendono a confondersi con il prezzo minimo; che è quindi opportuno definire nuovi criteri per la fissazione della compensazione finanziaria; che è opportuno che tali criteri creino un parallelismo tra l'evoluzione del prezzo minimo e quella della parte di tale prezzo che è a carico del trasformatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. La campagna di commercializzazione:

- dei pomodori e dei cetrioli, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre,
- delle ciliegie, inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre,
- delle pesche, inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre,
- dei cavolfiori e delle uve, inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile,
- delle prugne, inizia il 1° giugno e termina il 31 ottobre,
- delle pere e dei limoni, inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio,
- delle mele, inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno,
- delle arance, inizia il 1° ottobre e termina il 15 luglio,
- dei mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma, clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, inizia il 1° ottobre e termina il 15 maggio.

Le campagne di commercializzazione degli altri prodotti sono fissate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 33. Le eventuali modifiche da apportare alle durate delle campagne di commercializzazione di cui al primo comma vengono decise secondo la stessa procedura ».

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 254 del 10. 10. 1975, pag. 5.

Articolo 2

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è aggiunto il seguente trattino:

- « — di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione in materia di raccolti e disponibilità ».

Articolo 3

1. All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è inserito il seguente paragrafo:

- « 1 bis. Tuttavia, per le organizzazioni di produttori costituite durante il periodo di sette anni a decorrere dal 1° ottobre 1977, gli Stati membri possono concedere a tali organizzazioni, nei cinque anni successivi alla data della loro costituzione, aiuti intesi ad incoraggiare la costituzione e agevolarne il funzionamento, purché tali organizzazioni offrano una garanzia sufficiente quanto alla durata e all'efficacia della loro azione. L'importo di tali aiuti per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno è pari rispettivamente ad un massimo di 5 %, 4 %, 3 %, 2 % e 1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori in causa, senza poter tuttavia superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione.

Il versamento dell'importo degli aiuti viene effettuato nel periodo di sette anni successivo alla data di costituzione ».

2. All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è aggiunto il seguente paragrafo:

- « 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 ».

Articolo 4

All'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

- « In caso di applicazione delle norme di commercializzazione intese a limitare il volume dell'offerta dei prodotti elencati nell'allegato II, le organizzazioni di produttori possono decidere di non mettere in vendita i prodotti conformi alle norme di qualità, ma che non soddisfano alle norme di commercializzazione suddette. In tal caso le organizzazioni di produttori, o eventualmente le associazioni di tali organizzazioni, concedono ai produttori associati, per i quantitativi invenduti, un'indennità calcolata in funzione del prezzo di ritiro. Le modalità d'applicazione del presente comma sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 ».

Articolo 5

L'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente :

« Il periodo di applicazione di questi prezzi è fissato escludendo i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna ».

Articolo 6

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue :

- a) al primo comma i termini « o dell'articolo 19 bis » vanno aggiunti dopo i termini « dell'articolo 19 » ;
- b) il seguente comma è inserito dopo il secondo comma :

« Inoltre, per le uve da tavola i coefficienti di adattamento sono determinati in modo da mantenere un equilibrio fra il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel contesto dell'articolo 19 e il prezzo ottenuto dal produttore di uve nell'ambito della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola ».

Articolo 7

All'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è aggiunto il seguente comma :

« Qualora durante tutta la campagna, per quanto riguarda le pesche, e durante il periodo 1° luglio — 31 agosto, per quanto riguarda le pere, tali corsi non siano disponibili su un dato mercato o per un giorno determinato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi constatati per prodotti da definire secondo la procedura di cui all'articolo 33 ».

Articolo 8

All'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 i termini « escluse le pesche, per tutta la campagna, e le pere, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto » sono aggiunti dopo « per un determinato prodotto ».

Articolo 9

Nel regolamento (CEE) n. 1035/72 è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 19 bis »

1. In deroga all'articolo 19, qualora per le pesche o per le pere durante il periodo dal 1° luglio al 31 agosto, e per uno dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 dello stesso articolo permangano in uno Stato membro, per due giorni consecutivi di

mercato, inferiori al prezzo d'acquisto maggiorato del 5 % del prezzo di base, la Commissione constata senza indugio, a richiesta dello Stato membro in cui tale situazione si verifica, che il mercato di tale prodotto si trova in una situazione di crisi grave in detto Stato membro.

2. A decorrere da tale constatazione, lo Stato membro in causa assicura, tramite l'organismo o le persone fisiche o giuridiche da esso designati a tale scopo, l'acquisto dei prodotti d'origine comunitaria che gli sono offerti, a condizione che siano conformi alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità e che non siano stati ritirati dal mercato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1. I prodotti in questione sono acquistati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma.

3. Le operazioni di acquisto sono sospese non appena i corsi rimangano superiori al prezzo d'acquisto maggiorato del 5 % del prezzo di base per due giorni consecutivi di mercato ; la Commissione constata senza indugio che tale condizione si è verificata ».

Articolo 10

1. L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Gli articoli 18, 19 e 19 bis si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni adottate in virtù dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2 ».

2. All'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 i termini « dell'articolo 19 » sono sostituiti dai termini « degli articoli 19 e 19 bis ».

Articolo 11

All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il secondo trattino è così modificato :

« — tenuto conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ».

Articolo 12

1. Il paragrafo 2 degli articoli 25 e 25 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 è soppresso.

2. L'articolo 26, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 non è modificata fintantoché la variazione degli elementi del calcolo non determina, a decorrere dalla sua effettiva applicazione e per la durata di 3 giorni consecutivi di mercato, una modifica del relativo importo superiore ad una unità di conto ».

Articolo 13

All'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 i termini « dell'articolo 14, paragrafo 1 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 14, paragrafi 1 e 1 bis ».

Articolo 14

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2601/69 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria ai trasformatori che hanno concluso contratti conformemente all'articolo 2.

La compensazione finanziaria è fissata a un livello tale che la differenza fra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria non può variare, rispetto a quella della campagna precedente, di una percentuale superiore alla percentuale di variazione del prezzo minimo.

La compensazione finanziaria è versata agli interessati, su loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale è effettuata la trasformazione hanno accertato che i prodotti oggetto di contratti sono stati trasformati.

L'importo della compensazione finanziaria è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione ».

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Tuttavia, le tasse di compensazione istituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, saranno modificate soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni del suddetto paragrafo avesse eventualmente portato a tale modifica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 1155/78 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1163/76 relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1163/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1163/76 prevede la concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di detto regolamento, il richiedente deve impegnarsi a procedere o far procedere anteriormente al 1° aprile 1978 per quanto riguarda la campagna 1977/1978 all'estirpazione delle viti nelle superfici per le quali è stato chiesto il premio; che diverse operazioni previste da questo regolamento non hanno potuto aver luogo in tempo utile a causa di condizioni climatiche sfavorevoli;

considerando che occorre pertanto modificare, in un senso favorevole ai richiedenti, il termine ultimo per l'estirpazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1163/76 è completato dal paragrafo seguente:

« 2 bis. Per la campagna 1977/1978, l'impegno di cui al paragrafo 2, lettera b), primo trattino, è reputato adempiuto dal richiedente se le operazioni di estirpazione sono effettuate prima del 16 giugno 1978 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 34.⁽²⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1156/78 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 508/78 che proroga il regime di aiuto alla produzione dei foraggi disidratati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/78 ⁽³⁾ ha prorogato fino al 31 maggio 1978 il regime di aiuto alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1067/74 e le misure adottate per la sua applicazione ;

considerando che la nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati non è stata

ancora istituita ; che, tenuto conto del tempo necessario per la messa in applicazione di detta nuova organizzazione, è opportuno prorogare il regime di aiuto anzidetto fino al 30 giugno 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 508/78, la data del 31 maggio 1978 è sostituita da quella del 30 giugno 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 120 del 1° 5. 1974, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 69 dell'11. 3. 1978, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1157/78 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 1978**

che fissa, per il periodo 1° giugno — 31 dicembre 1978, alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi da pesca che battono bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1014/77⁽¹⁾ il Consiglio ha fissato sino al 30 giugno 1977 talune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi che battono bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2971/77⁽²⁾, il Consiglio ha da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 1978 il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1014/77;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 205/78⁽³⁾, il Consiglio ha adottato nuove misure temporanee per le acque in questione, imponendo fra l'altro restrizioni specifiche all'attività delle navi da pesca le cui catture non siano destinate ad essere sbarcate nella Guiana francese e che tali misure sono valide fino al 31 maggio 1978;

considerando che i regolamenti sopramenzionati sono stati adottati al fine di stabilire delle misure temporanee in attesa delle negoziazioni tra la Comunità ed i paesi interessati in vista della conclusione di accordi di pesca nella zona considerata; che in attesa di tali negoziati e per evitare l'interruzione delle attività di pesca occorre stabilire delle misure temporanee per un periodo addizionale;

considerando che è aumentata la dipendenza rispetto alle risorse delle acque della Guiana francese delle navi da pesca che alimentano l'industria di trasformazione stabilita sul territorio del dipartimento francese della Guiana in seguito alle restrizioni recentemente introdotte per quanto riguarda l'accesso di dette navi ad altre acque e che si rende pertanto necessaria una revisione delle quote di pesca concesse;

considerando che detta industria dipende per i suoi approvvigionamenti dagli sbarchi delle navi da pesca straniere che esercitano la loro attività nelle acque della Guiana francese; che è quindi d'uopo garantire la continuità delle attività di tali navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono fissate in allegato le sole catture che le navi battenti bandiera di un paese terzo sono autorizzate ad effettuare nel periodo 1° giugno — 31 dicembre 1978 nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia nautiche, situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana e che forma oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca.

2. La concessione delle quote di pesca è subordinata all'osservanza delle misure di conservazione e di sorveglianza, nonché delle altre disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca nella zona di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'esercizio di attività di pesca nella zona di pesca di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza.

Dette licenze sono rilasciate alle autorità del paese terzo interessato dietro sua domanda nei limiti indicati ai paragrafi 2 e 3.

2. Per la pesca delle specie diverse dai gamberetti le licenze sono rilasciate per il numero massimo di navi fissato per ogni paese terzo al paragrafo 2 dell'allegato.

3. Per la pesca di gamberetti possono essere rilasciate licenze:

a) alle navi obbligate per contratto a sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana ed il cui numero per paese è fissato al paragrafo 3 dell'allegato. Queste licenze sono valide a decorrere dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 1978;

⁽¹⁾ GU n. L 123 del 17. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 31. 12. 1977, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 1. 2. 1978, pag. 6.

b) a navi diverse da quelle di cui alla lettera a) sulla base di un programma di pesca presentato dalle autorità del paese interessato ed approvato dalla Commissione; detto programma non può comportare un numero totale di giorni di pesca per l'insieme delle navi indicate nel programma di pesca superiore al limite fissato al paragrafo 4 dell'allegato. La durata di validità di ogni licenza, rilasciata sulla base di un programma di pesca, è limitata al periodo di pesca previsto nel programma.

4. Nonostante il paragrafo 3 tutte le licenze rilasciate alle navi di un paese terzo cessano di essere valide appena si sia constatato l'esaurimento della quota di cui all'articolo 1.

La Commissione ne informa le autorità del paese interessato.

5. Le navi autorizzate ad esercitare la pesca tengono un registro di bordo, nel quale, dopo ogni cattura, vengono precisate:

- a) la quantità (in kg) delle singole specie catturate;
- b) la data e l'ora della cattura;
- c) le coordinate geografiche della stessa.

Articolo 3

Al momento del deposito della domanda di licenza presso la Commissione, sono fornite le seguenti informazioni:

- a) nome della nave,
- b) numero di immatricolazione,
- c) lettere e numeri esterni di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) tonnellaggio lordo e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie che si intendono pescare,
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Articolo 4

Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se più navi partecipano alla stessa operazione di pesca ognuna deve essere munita di una licenza.

Articolo 5

1. Il detentore della licenza deve conformarsi alle condizioni in essa riportate e deve comunicare alle autorità francesi, conformemente alle dette condizioni, le informazioni specificate nella licenza.

2. Le autorità francesi comunicano immediatamente e direttamente alla Commissione le informazioni cui è fatto riferimento al paragrafo 1.

Articolo 6

Le autorità francesi prendono le misure atte a garantire l'applicazione dell'articolo 1; tali misure includono le ispezioni regolari delle navi.

Articolo 7

Le autorità francesi segnalano immediatamente alla Commissione le infrazioni od irregolarità riscontrate, nonché il nome della nave e le misure eventualmente messe in atto.

Articolo 8

La validità delle licenze rilasciate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 205/78 è prorogata fino al 30 giugno 1978.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

*ALLEGATO***1. Diritti di pesca per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1978 :**

a) <i>Specie</i> :	Gamberetti	<i>Quantità (in t)</i>
<i>Paese</i> :	Barbados :	65
	Guiana :	65
	Giappone :	285
	Corea :	140
	Suriname :	65
	Trinidad e Tobago :	65
	Stati Uniti d'America :	1 465
b) <i>Specie</i> :	Tonnidi	
<i>Paese</i> :	Giappone	
	Corea	
c) <i>Specie</i> :	pesci diversi dai tonnidi	
<i>Paese</i> :	Venezuela	

2. Numero di navi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 :

Giappone :	5
Corea :	23
Venezuela :	20

3. Navi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) :

Stati Uniti d'America :	68
Giappone :	10

4. Numero massimo di giorni di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) :

Barbados :	840
Guiana :	840
Giappone :	905
Corea :	1 585
Suriname :	840
Trinidad e Tobago :	840
Stati Uniti d'America :	790

REGOLAMENTO (CEE) N. 1158/78 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 1978****che proroga fino al 24 giugno 1978 talune misure provvisorie per la
conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti
bandiera della Spagna**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 341/78 ⁽¹⁾, il Consiglio ha da ultimo prorogato fino al 31 maggio 1978, per quanto riguarda le navi battenti bandiera della Spagna, talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 373/77 del Consiglio, del 24 febbraio 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi ⁽²⁾;

considerando che, in attesa della conclusione in un prossimo futuro di un accordo-quadro tra la Comunità e la Spagna, occorre stabilire misure temporanee applicabili per un periodo supplementare;

considerando che il controllo dell'esercizio della pesca può essere effettuato attraverso un sistema di licenze di pesca che possano essere ritirate in caso di irregolarità o di esaurimento dei quantitativi previsti;

considerando che la gestione del regime temporaneo previsto esige che la Commissione sia informata dell'esercizio della pesca da parte delle navi interessate;

considerando che il regime previsto dal presente regolamento è stato stabilito tenuto conto delle disposizioni che disciplinano attualmente l'esercizio delle attività nel settore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo 1° — 24 giugno 1978 nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia nautiche al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico e che sono oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle delle specie di cui all'allegato, catturate secondo le condizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 341/78 e nel limite dei quantitativi che sono in esso indicati.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 341/78, le licenze rilasciate ai sensi del detto regolamento restano valide fino al 24 giugno 1978.

Tuttavia nuove domande di rilascio delle licenze possono essere introdotte in sostituzione delle licenze restituite alla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 25. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

1. Quote di pesca per il periodo dal 1° giugno al 24 giugno 1978

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI	95
	VII	324
	VIII	391
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca del nasello in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 341/78	VI	190
	VII	648
	VIII	782
Acciuga	VIII	2 000

2. Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM sulla base del numero di navi tipo⁽¹⁾

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di navi tipo
a) Nasello	VI	14
	VII	50
	VIII	57
b) Acciuga	VIII	140
c) Pesca da navi di stazza lorda non superiore a 50 t, esercitata esclusivamente con canne da pesca; tali navi non possono tenere a bordo alcun altro dispositivo da pesca	VIII	60

(1) Si considera nave tipo quella con una potenza al freno uguale o inferiore a 800 CV (BHP). Se la potenza al freno di una nave supera gli 800 CV (BHP), si applicano i seguenti tassi di conversione:

- navi con potenza al freno superiore a 800 e non superiore a 1 100 BHP = 1,75;
- navi con potenza al freno superiore a 1 100 e non superiore a 1 500 BHP = 2,25.

3. Numero massimo di navi tipo⁽¹⁾ che possono esercitare simultaneamente la pesca del nasello in una zona determinata per la quale è stata ottenuta una licenza

	Numero di navi tipo	
Navi di cui al punto 2, lettera a)	9	
Divisione CIEM {	VI	32
	VII	44
	VIII	
Navi di cui al punto 2, lettera c)	50	

(1) Si considera nave tipo quella con una potenza al freno uguale o inferiore a 800 CV (BHP). Se la potenza al freno di una nave supera gli 800 CV (BHP), si applicano i seguenti tassi di conversione:

- navi con potenza al freno superiore a 800 e non superiore a 1 100 BHP = 1,75
- navi con potenza al freno superiore a 1 100 e non superiore a 1 500 BHP = 2,25

REGOLAMENTO (CEE) N. 1159/78 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 1978****relativo alla sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15 000 chilogrammi, della sottovoce ex 88.02 B II c)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che occorre sospendere totalmente il dazio autonomo per gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15 000 chilogrammi, per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1978, è totalmente sospeso il dazio autonomo della tariffa doganale comune per gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15 000 chilogrammi, della sottovoce ex 88.02 B II c).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. NØRGAARD